

Domanda	Risposta
<p>La carica di amministratore è compatibile con quella di lavoratore sportivo?</p>	<p>La carica di amministratore è compatibile con quella di lavoratore sportivo.</p>
<p>Se un soggetto è contestualmente amministratore e lavoratore sportivo della medesima ASD o SSD, può essere retribuito per entrambe le posizioni?</p>	<p>È possibile prevedere un compenso, ove previsto da statuto, per l'amministratore di una ASD o di una SSD, purché sia deliberato dall'assemblea dei soci. Lo stesso soggetto può essere contestualmente retribuito anche come lavoratore sportivo. Si tenga conto che la retribuzione dell'amministratore deve rispettare i limiti indicati dall'art. 8 d.lgs. 36/2021 (con rinvio all'art. 3 del Dlgs 112/2017). Tale norma dispone che si considera distribuzione indiretta di utili, quindi non consentita, "la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni". Pertanto, ove i compensi siano proporzionati all'attività svolta dagli amministratori e siano stabiliti nel rispetto di tutte le condizioni anzidette, la ASD, previa apposita delibera dell'assemblea, potrà erogarli senza incorrere in sanzioni.</p>
<p>Per un Dirigente accompagnatore/Istruttore/Allenatore, regolarmente tesserato per la stagione in corso e non retribuito, è sufficiente la copertura assicurativa legata al tesseramento FIP o va stipulata una polizza assicurativa a parte?</p>	<p>In assenza di remunerazione/compenso, il Dirigente può essere inquadrato come volontario. Il tesseramento, tuttavia, non prevede una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi; pertanto, la vostra ASD dovrà stipulare apposito contratto con una compagnia di assicurazione a copertura del rischio in parola, così come previsto dall'art. 29, comma 4, del d.lgs. 36/2021.</p>
<p>Con riguardo ad una Asd che instaura contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il singolo tesserato per un importo nel corso dell'anno inferiore ai 5.000 euro, si chiede se la società sportiva è ugualmente obbligata a comunicare la collaborazione al Ras tramite il Centro dell'impiego?</p>	<p>La normativa vigente prevede l'obbligo di comunicare al R.A.S. l'avvio dei rapporti di Co.Co.Co. sportiva, anche qualora i compensi previsti siano inferiori alla soglia di 5.000 euro. Conseguentemente, occorre comunicare al centro per l'impiego, tramite il RAS, l'instaurazione di tutti i contratti di lavoro sportivo, senza alcuna fascia di esenzione.</p>
<p>Nel caso in cui un lavoratore sportivo intrattenga contestualmente due rapporti di lavoro con due differenti SSD e la remunerazione di ciascun rapporto non superi i 5.000 euro, bensì tale soglia venga superata dalla somma dei compensi percepiti dalle due società, quale delle due società sarà tenuta ad effettuare le trattenute di legge? Esempio: da gennaio a giugno, il soggetto stipula due contratti da 3mila euro ciascuno, con rateazione mensile di 500 euro, con due società diverse, in qualità di istruttore. Al quinto mese, ha percepito da ciascuna società 5 mensilità da 500 euro, vale a dire 2500 cadauna (quindi sottosoglia) per un totale di 5mila complessivi (ancora sottosoglia). Al pagamento della sesta mensilità da parte delle due società, la soglia dei 5 mila euro non risulta superata con riguardo a ciascun singolo contratto, ma il superamento si realizza per effetto della somma dei compensi corrisposti riferiti ai due contratti.</p>	<p>Sarà tenuta a versare le trattenute fiscali o previdenziali la Società o le Società che avranno erogato compensi eccedenti le soglie di legge, tenuto conto dei compensi che il lavoratore ha cumulativamente percepito. Rifacendoci all'esempio, le trattenute previdenziali andranno operate a partire dal primo pagamento in ordine cronologico che determina lo sfioramento dei 5.000 euro in capo al lavoratore e poiché il superamento della soglia si verifica per entrambe le SSD al pagamento della sesta mensilità, entrambe le società dovranno operare le ritenute in questione.</p>

<p>Se un allenatore o dirigente accompagnatore, nel primo semestre 2023 ha già percepito oltre 5000 euro si deve versare l'INPS in forma retroattiva? I compensi che percepirà nel secondo semestre, per quanto riguarda l'INPS fanno cumulo con quelli del primo semestre? Ad esempio, un allenatore che ha percepito 5000 euro al 30/06/2023, e poi, ad ottobre 2023, percepisce un ulteriore compenso di 1000 euro, sarà già soggetto alla contribuzione Inps su quest'ultimo importo?</p>	<p>Ai fini fiscali (Irpef e addizionali): per i lavoratori sportivi dell'area del dilettantismo la soglia di esenzione di euro 15.000 fa riferimento all'intero periodo d'imposta 2023 (dal 01.01.23 al 31.12.23) e comprende sia i "vecchi" compensi ex art. 67, co. 1, lett. m), TUIR, (pagati entro il 30.06.2023) che i "nuovi" compensi assoggettati ad imposta ex art. 36, co. 6, D.lgs. 36/21. Ai fini previdenziali (Inps), la soglia di esenzione annuale è pari a 5.000 euro. Tale soglia, a differenza di quella fiscale, si applica soltanto ai compensi di lavoro sportivo in essere dal 01.07.2023 ex art. 25 e seguenti del Dlgs 36/21, quindi con esclusione dei vecchi compensi ex art. 67 Tuir riferiti a rapporti sorti e chiusi prima del 01.07.2023. Per il 2023, pertanto, il periodo da prendere in considerazione ai fini previdenziali è quello che va dal 01.07.23 al 31.12.23. Passando nello specifico: <i>“se un allenatore o dirigente accompagnatore, nel primo semestre 2023 ha già percepito oltre i 5000 euro si deve versare l'INPS in forma retroattiva?”</i> NO, non è dovuta Inps sui compensi fino al 30.06.23. <i>“I compensi che percepirà nel secondo semestre, per quanto riguarda INPS fanno cumulo con quelli del primo semestre?”</i> NO, non fanno cumulo. <i>“Un allenatore che ha percepito 5000 euro al 30/06/2023, e poi, ad ottobre 2023, percepisce un ulteriore compenso di 1000 euro, sarà già soggetto alla contribuzione Inps su quest'ultimo importo?”</i> NO, i 1.000 euro non sono da assoggettare ad Inps. Solo al superamento dei 5.000 euro dopo il 1° luglio 2023, l'Inps risulterà dovuta.</p>
<p>Con quale forma contrattuale è possibile inquadrare il rapporto lavorativo con chi mantiene efficiente l'impianto sportivo e i relativi locali?</p>	<p>Le mansioni relative alla manutenzione e alla pulizia degli impianti sportivi non rientrano tra le mansioni proprie dei lavoratori sportivi ai sensi degli artt. 25 e seguenti del Dlgs 36/2021. Il rapporto lavorativo con tali figure dovrà essere inquadrato secondo le regole del lavoro ordinario.</p>
<p>A che titolo è possibile remunerare le figure lavorative di cui alla FAQ precedente? È possibile effettuare un rimborso spese pari a €.250,00 mensili per 9 mesi?</p>	<p>No, l'importo di euro 250 mensili deve essere corrisposto quale compenso e, come tale, assoggettabile a tassazione e contribuzione in base alle norme attualmente vigenti per il lavoro ordinario. Si precisa altresì come tali figure non possano essere inquadrate in un rapporto di collaborazione amministrativo-gestionale.</p>

<p>L'attività sportiva di una associazione ha inizio a settembre e termina a fine maggio dell'anno successivo. Durante questo periodo di 9 mesi vengono sottoscritti contratti Co.Co.Co. nell'area sportiva dilettantistica. Se sì, la durata del contratto deve essere obbligatoriamente corrispondente all'anno solare? Quindi da gennaio a dicembre?</p>	<p>No, la durata del contratto dipende dalle esigenze delle Parti e nella comunicazione al RAS potrete indicare la esatta durata contrattuale.</p>
<p>Una SSD che opera nell'Area del Dilettantismo, come deve comportarsi per remunerare le figure del medico, del massaggiatore, dell'accompagnatore, del secondo dirigente, dell'addetto arbitri?</p>	<p>Le figure indicate, se non ricevono compensi, possono essere inquadrati come volontari, a cui possono essere erogati esclusivamente rimborsi di spese documentate sostenute in occasione di trasferte fuori dal comune di residenza. Laddove invece siano previsti dei compensi dette figure possono essere inquadrati come di seguito. Per i medici, fisioterapisti e massaggiatori, per i quali esiste un albo professionale, non è possibile stipulare contratti di lavoro sportivo; pertanto, tali soggetti dovranno percepire compensi secondo l'ordinaria disciplina. Presumibilmente, trattandosi di professionisti, i suddetti soggetti dovrebbero essere titolari di partita iva e, in quanto tali, dovranno fatturare i loro compensi all'ente sportivo dilettantistico senza beneficiare di alcuna agevolazione fiscale o previdenziale prevista per il lavoro sportivo. Per tutte le altre figure, se regolarmente tesserate e previste nei regolamenti tecnici della FIP, sarà possibile stipulare contratti di collaborazione sportiva ai sensi dell'art. 25 e seguenti del d.lgs. 36/2021. Detti contratti potranno assumere la forma di Co.Co.Co. o anche di rapporti di lavoro autonomo abituale ove i lavoratori siano soggetti dotati di partita iva, ovvero ancora di lavoro autonomo occasionale.</p>
<p>La figura dello Speaker come può essere inquadrata?</p>	<p>Con riguardo allo Speaker, non essendo una figura prevista dai regolamenti FIP, non sarà possibile stipulare un contratto di lavoro sportivo; pertanto, detto rapporto dovrà essere regolato in base alle forme ordinarie di lavoro.</p>
<p>Nel caso di istruttori minibasket (es. categoria pulcini), dove non ci sono competizioni e di conseguenza l'istruttore coinvolto non può essere identificato come istruttore tramite la Lista R, poiché non c'è la gara, come ci dobbiamo comportare?</p>	<p>Con riferimento agli istruttori di minibasket, questi rientrano tra le figure tipizzate dall'art. 25, comma 1, del D.L. 36/2021 e quindi, se ne hanno formalmente la qualifica e se risultano regolarmente tesserati quali istruttori di minibasket presso la FIP, sono sempre inquadrabili come lavoratori sportivi.</p>
<p>Per tutte quelle persone che gravitano intorno alla società sportiva, senza un ruolo indicabile in Lista R, quale ad esempio un procacciatore di sponsor, un membro del consiglio direttivo, è possibile comunque stipulare dei Co.Co.Co. sportivi oppure dobbiamo prevedere altre forme di contratti come, per esempio, Co.Co.Co. gestionali?</p>	<p>Per tutte le altre figure non meglio specificate, suggeriamo di rivolgersi al proprio consulente per valutare caso per caso la tipologia di rapporto e l'eventuale possibile inquadramento nell'ambito del lavoro sportivo ex art. 25 d.lgs. 36/2021 o delle collaborazioni amministrativo gestionali ex art. 37 d.lgs. 36/21, tenuto conto che è considerato lavoratore sportivo ogni altro tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici federali, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale e delle prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.</p>

<p>Con riguardo ad una Asd che instaura contratti di collaborazione coordinata e continuativa con il singolo tesserato per un importo nel corso dell'anno inferiore ai 5.000 euro, si chiede se la società sportiva deve aprire una posizione Inail?</p>	<p>La normativa vigente ha previsto l'esclusione da INAIL di tutte le categorie di lavoratori diverse dai lavoratori subordinati, e, in particolare, dei rapporti di lavoro sportivo nella forma di Collaborazione Coordinata e Continuativa. A tali lavoratori "si applica esclusivamente la tutela assicurativa obbligatoria prevista dall'art. 51 della l. 289/2002", cioè la tutela assicurativa legata al tesseramento federale. Si ricorda che l'esclusione dagli obblighi INAIL non opera per le Co.Co.Co. amministrativo/gestionali.</p>
<p>Quali moduli si devono usare per la richiesta di Autorizzazione che i lavoratori sportivi, altresì dipendenti di pubbliche amministrazioni, devono compilare.</p>	<p>Non ci sono moduli unici da usare. Si consiglia di utilizzare i format che la competente amministrazione di appartenenza mette a disposizione.</p>
<p>L'attività sportiva di una associazione ha inizio a settembre e termina a fine maggio dell'anno successivo. Durante questo periodo di 9 mesi vengono sottoscritti contratti Co.Co.Co. nell'area sportiva dilettantistica per importi inferiori a € 5000. È obbligatorio la comunicazione al RAS in questi casi, anche ai fini Unilav?</p>	<p>È obbligatorio comunicare al Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche il rapporto di lavoro indipendentemente dall'entità dell'importo economico riconosciuto al lavoratore. L'associazione dovrà quindi effettuare la comunicazione al RAS indicando la durata del contratto (da settembre a maggio) e il compenso pattuito. Le soglie di esenzione devono invece essere considerate solo con riferimento all'anno solare e non rilevano ai fini della comunicazione nel RAS.</p>
<p>Il compenso da indicare e comunicare al RAS per un allenatore contrattualizzato per una stagione sportiva a cavallo d'anno (settembre /maggio) deve essere l'intero importo o solo la porzione fino alla fine dell'anno? Dovendo quindi poi effettuare una seconda comunicazione nell'anno seguente per la porzione relativa alla seconda parte della stagione sportiva?</p>	<p>La comunicazione al RAS deve essere fatta avuto riguardo all'intero compenso pattuito in contratto per l'intero periodo contrattuale.</p>
<p>La normativa prevede la registrazione sul RAS dei contratti per i lavoratori sportivi che risultino tesserati alla federazione. Come ci si deve comportare con gli allievi istruttori minibasket che non possono essere tesserati fino alla fine del corso (che dura due anni) ma che nel frattempo svolgono attività in palestra e vengono comunque pagati?</p>	<p>Il tesseramento è requisito essenziale per poter essere lavoratori sportivi (art. 25 d.lgs. 36/2021). Per cui per poter lavorare in qualità di istruttori minibasket, allo stato, è necessario sostenere i corsi federali, ottenere le necessarie abilitazioni ed infine essere tesserati per le specifiche mansioni che si intende svolgere in qualità di lavoratore sportivo. In assenza di tesseramento FIP, le eventuali prestazioni lavorative svolte a favore di una ASD possono essere inquadrate esclusivamente nell'ambito del lavoro ordinario, quindi al di fuori delle previsioni del d.lgs. 36/2021 (cd riforma del lavoro sportivo).</p>
<p>Il lavoratore sportivo deve essere obbligatoriamente anche "tesserato" per quella specifica attività per la quale viene retribuito, in base alle mansioni indicate dalla Federazione per lo svolgimento dell'attività sportiva? Esempio: preparatore fisico che non ha il fatto il corso base FIP o allenatori in attesa di abilitazione.</p>	<p>Il tesseramento è requisito essenziale per poter essere lavoratori sportivi (art. 25 d.lgs. 36/2021). Per cui, allo stato attuale, deve essere tesserato per quella specifica attività. Per rispondere all'esempio, l'allenatore deve essere abilitato e tesserato come allenatore.</p>

<p>A quale conseguenza si va incontro nel caso non si carichi sul portale del CONI il rendiconto annuale.</p>	<p>L'adempimento costituisce una mera facoltà e non un obbligo per l'ASD. Pertanto, non è prevista nessuna conseguenza sia sotto il profilo fiscale che amministrativo.</p>
<p>È possibile essere soci o associati in più di una società sportiva dilettantistica o associazione sportiva dilettantistica?</p>	<p>Non esiste alcuna limitazione alla persona di associarsi ad uno o più enti sportivi dilettantistici, pertanto, il socio di una asd o SSD può rivestire la carica di socio anche in un'altra asd o SSD, affiliate alla medesima o a diversa Federazione.</p>
<p>L'amministratore di una asd o SSD può ricoprire altra carica in una diversa asd o SSD affiliate alla medesima federazione sportiva nazionale?</p>	<p>No, È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate FIP di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della nostra Federazione.</p>

<p>Il pagamento dei costi chilometrici per trasferte fuori comune del soggetto co.co.co. fa superare la soglia dei 5.000 euro o sono da considerare come spese vive?</p>	<p>Dal 1° luglio 2023, ai rimborsi spese per trasferte corrisposti ai collaboratori coordinati e continuativi occorre applicare le disposizioni fiscali previste per i lavoratori dipendenti. Tali disposizioni prevedono l'applicazione della disciplina delle trasferte, con relativa esenzione fiscale e previdenziale, solo nel caso in cui la prestazione dell'attività lavorativa venga resa al di fuori della sede di lavoro, ovvero sia in altro comune. Tale sede è determinata dal datore di lavoro ed è generalmente indicata nella lettera d'incarico o contratto di collaborazione. Di norma, tale sede coincide con una delle localizzazioni dell'ente sportivo (ad esempio, l'impianto presso il quale si svolgono le attività sportive nel corso della settimana).</p> <p>Non risulta, pertanto, più applicabile il chiarimento fornito dall'Agenzia Entrate in relazione alle "vecchie" collaborazioni sportive dilettantistiche (art. 67, lett. m, TUIR). In base a tale chiarimento risultavano escluse da tassazione le somme documentate e rimborsate per spese di viaggio, alloggio e vitto relative alle prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del collaboratore.</p> <p>Pertanto, dal 1° luglio, eventuali somme erogate dalla ASD al collaboratore a titolo di rimborso chilometrico per il tragitto casa-lavoro dovranno essere considerate reddito a tutti gli effetti e di conseguenza concorreranno al raggiungimento/superamento della soglia dei 5.000 euro.</p> <p>Non concorrono invece alla formazione del reddito, rimanendo quindi escluse da tassazione e contribuzione, le somme corrisposte a titolo di rimborso spese documentate per le trasferte dal comune della sede di lavoro in altro comune, ad esempio per partecipare ad una gara o manifestazione sportiva tenuta presso un impianto sportivo sito in un comune diverso rispetto a quello della sede di lavoro.</p>
--	---

<p>Con la riforma dello sport, le ASD avranno la possibilità di acquisire la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. E' necessario rivolgersi ad un notaio per avere la personalità giuridica? Ci sono procedure facilitate?</p>	<p>Per l'acquisizione della personalità giuridica da parte di una ASD l'intervento del notaio è obbligatorio. Per una ASD già esistente è altresì necessaria una perizia giurata di stima che attesti la sussistenza di un patrimonio almeno pari ad euro 10.000. Non sono previste facilitazioni per le assemblee dei soci chiamate a deliberare in merito. Pertanto, dovranno essere rispettate le modalità di convocazione dell'assemblea previste dallo statuto e i relativi quorum previsti per la regolare costituzione dell'assemblea e per l'assunzione di una valida deliberazione in merito. Si ricorda infine che per l'adeguamento degli statuti delle ASD alle norme del d.lgs. 36/2021 è prevista la sola agevolazione fiscale dell'esenzione da imposta di registro fino al 31.12.2023.</p>
<p>A seguito dell'entrata in vigore della riforma dello sport, i collaboratori che eseguono mansioni di carattere amministrativo-gestionale possono essere inquadrati come co.co.co.? devo essere segnalati sulla piattaforma REGISTRO ASSOCIAZIONI SPORTIVE?</p>	<p>L'art 37 del D.lgs. 36/2021 prevede che: "1. Ricorrendone i presupposti, l'attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società ed associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal CONI o dal CIP, può essere oggetto di collaborazioni ai sensi dell'articolo 409, comma 1, n. 3, del Codice di procedura civile. Non rientrano tra i soggetti di cui al presente articolo coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell'ambito di una professione per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali. " Per essi si applicano le stesse agevolazioni previste per i lavoratori sportivi ovvero la franchigia dei 5.000 euro ai fini previdenziali e dei 15.000 ai fini fiscali. Tuttavia, essendo espressamente previsto dall'art 25 comma 1 che le mansioni di carattere amministrativo-gestionale NON RIENTRANO NELL'AMBITO DEL LAVORO SPORTIVO per tali collaborazioni la " "Comunicazione obbligatoria Unificato Lav." non può essere assolta all'interno del Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche ma deve essere effettuata in via preventiva (ovvero il giorno prima dell'instaurazione dei rapporti di lavoro) attraverso il modello standard UNILAV</p>
<p>Anche le ASD devono adempiere alla comunicazione del Titolare Effettivo della CCIAA o se invece è sufficiente l'iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI?</p>	<p>Per le associazioni l'obbligo di comunicazione del titolare effettivo sussiste solo nel caso in cui siano dotate di personalità giuridica, a prescindere dal fatto che siano iscritte al Registro Imprese o al Rea. La normativa al riguardo include tra gli obbligati le persone giuridiche private così definite: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (si tratta del registro istituito presso le Prefetture, le Regioni e le Province autonome). Pertanto, il fatto che una ASD sia iscritta nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, non determina l'esclusione dall'obbligo di comunicazione, ove la stessa ASD risulti in possesso di personalità giuridica.</p>

<p>Un allenatore che ha un contratto con la nostra società di € 9.000,00 annui che riceve il compenso nel mese di ottobre, novembre e dicembre per un totale di 2.700,00, non supera - nell'anno solare la quota esente di € 5.000,00. Se ha ricevuto nella scorsa stagione sportiva - terminata al 30/06/2023 un compenso pari ad € 6.500,00 come va considerato?</p> <p>1 - È esente perché quanto ricevuto nella scorsa stagione non è soggetto a recuperi fiscali/contributivi?</p> <p>2 - È esente in ogni caso perché nel periodo ottobre-dicembre 2023 non supera il tetto di 5.000,00?</p> <p>3 - Le soglie di esenzione dei 5.000,00 e 15.000,00 vanno considerate con riferimento alle erogazioni di compensi nell'anno solare? (in tal caso nel 2023 non si dovrà pagare nulla...)</p> <p>4 - Quando si devono pagare i contributi INPS? ogni mese con riferimento al totale del contratto o solo al superamento della soglia di esenzione?</p>	<p>Per l'anno 2023 la soglia di esenzione fiscale è di complessivi euro 15.000 comprensivi sia dei compensi erogati fino al 30.06.23 che dei compensi corrisposti dopo il 1° luglio 2023.</p> <p>Ai fini previdenziali occorre invece fare riferimento ai soli rapporti sorti a partire dal 01.07.2023, se pertanto i compensi corrisposti nel corso del 2° semestre 2023 non superano euro 5.000, l'intero importo rimane esentato da contribuzione Inps.</p> <p>Si evidenzia però che la soglia di esenzione non è commisurata ai soli compensi corrisposti dalla vostra ASD, ma occorre avere riguardo ai compensi complessivamente percepiti dal lavoratore sportivo anche in relazione ad altri eventuali contratti in essere con altri enti sportivi dilettantistici. A tal fine, il lavoratore prima di ogni pagamento deve autocertificare i compensi percepiti anche da altri enti (sul sito FIP è disponibile un facsimile di autocertificazione).</p> <p>L'anno di riferimento ai fini del superamento delle soglie è sempre quello solare in base al principio di cassa (data del pagamento). Per le cococo però il principio di cassa è quello cosiddetto allargato, in quanto i compensi di dicembre possono essere corrisposti fino al 12 gennaio dell'anno successivo. I contributi Inps, infine, saranno dovuti solo al superamento della soglia dei 5.000 euro e devono essere versati mediante delega F24 entro il giorno 16 del mese successivo.</p>
<p>Vorremmo sapere se con il Decreto Legislativo n.36/2021, siamo obbligati anche al registro del terzo settore e quindi al deposito del rendiconto finanziario.</p>	<p>Le ASD non sono obbligate ad iscriversi al RUNTS (registro del Terzo Settore) a meno che non decidano di assumere anche la qualifica di Enti del Terzo Settore (ad esempio nella forma di APS). Quindi se la società è esclusivamente una ASD, non occorre fare alcun adempimento al RUNTS, né depositare bilanci o rendiconti.</p>